



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

SETTORE AFFARI SOCIALI SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 57 Del 17/02/2012

OGGETTO: Concessione **Assegno di Maternità** previsto dall'art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (art. 66 Legge n. 448/98). Istanze presentate nel mese di **gennaio 2012**.

IL CAPO SETTORE

VISTO l'art. 66 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 che prevede la concessione di un Assegno di maternità mensile, nel limite massimo di cinque mensilità, a favore delle madri cittadine italiane residenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità o la concessione della quota differenziale, qualora le madri lavoratrici percepiscono l'indennità di maternità per un importo inferiore all'assegno previsto dal presente articolo;

VISTO l'art. 50 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 contenente "Modifiche agli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di maternità", che prevede la titolarità concessiva dell'assegno in capo ai Comuni e la successiva erogazione da parte dell'INPS;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, approvato con Decreto Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e in particolare l'art. 74 concernente l'assegno di maternità di base;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2000 n. 452 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448", modificato dai D.M. n. 337/2001 e n. 34/2002 che prevede all'art. 10, comma 2, la concessione dell'assegno di maternità anche alle donne cittadine comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/98, come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189;

VISTA la Circolare emanata dall'INPS, n. 35 del 9/03/2010, con la quale comunica che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 del 2007, la suindicata "carta di soggiorno" di cui art. 9 del D.Lgs. 286/1998 è stata sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", rilasciato a tempo indeterminato;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

VISTO il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate", modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242;

VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305 "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109" e successive modifiche;

CONSIDERATO che, per effetto della rivalutazione annuale della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli artt. 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni, l'assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto, se spettante nella misura intera, per l'anno 2011 è pari ad € 316,25

VISTE le n. 6 istanze, presentate nel mese di gennaio 2012 dai soggetti beneficiari, elencati nell'allegata distinta n. 201200300183, redatta in data 17/02/2012, con la quale si fa richiesta di concessione dell'assegno

di maternità, per il figlio nato **nell'anno 2011**, previsto all'art. 74 del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 (art. 66 della L. n. 448/98 e successive modifiche;

VISTE le dichiarazioni sostitutive uniche delle situazioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, allegate alle istanze summenzionate, dalle quali risulta che l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare dei richiedenti, determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. n. 221/99, rientra all'interno della "soglia del diritto" stabilito dalla Legge;

ACCERTATO che sussistono in capo ai richiedenti l'assegno di maternità, elencati nella distinta sopracitata, tutti i requisiti richiesti dalla legge per la concessione del beneficio (istanza presentata entro 6 mesi dalla data del parto e non beneficiare del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità o beneficiarne per un importo inferiore all'assegno previsto);

RITENUTO pertanto, di poter concedere l'assegno di maternità previsto dall'art. 66 Legge n. 448/98, ai Soggetti di cui all'allegata **distinta n. 201200300183, redatta in data 17/02/2012** nella misura della somma a fianco di ciascuno indicata, alla cui erogazione provvederà l'INPS;

VISTA la determina sindacale n. 25 del 24/01/2012 concernente il conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e la Legge Regionale 23/12/2000 n. 30;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) Di concedere l'assegno di maternità, per ogni figlio nato **nell'anno 2011**, previsto all'art. 74 del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 (art. 66 della Legge n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni) a n. 6 soggetti che hanno presentato l'istanza nel mese di **gennaio 2012**, elencati nella **distinta n. 201200300183**, **redatta in data 17/02/2012**, che si approva e che, allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, con a fianco di ciascuno indicato l'importo, calcolato e dovuto;
- 2) Di trasmettere, per via telematica, all'I.N.P.S. di Modica tutti gli elementi necessari per l'effettiva erogazione dell'assegno di maternità;
- 3) Di dare atto che al pagamento della somma relativa a detto beneficio provvederà l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale secondo le modalità di legge;
- 4) Di provvedere alla revoca del beneficio in caso di prestazione indebitamente erogata (qualora da ulteriori controlli dovessero rivelarsi non veritieri i dati dichiarati dalla richiedente);
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO (Sig. ra Marturana Rosina)	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dr. sa Valeria Drago)	IL CAPO SETTORE (Dott. Elio Tasca)
SERVIZIO FI IMPEGNO N LIQUID. N	INANZIARIO
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa	copertura finanziaria.
	ILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO rancesco Lucenti)